

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 26948 Anno 2021**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO**

**Relatore: MARULLI MARCO**

**Data pubblicazione: 05/10/2021**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 31994-2019 proposto da:

IMMOBILIARE TECNOLAM SNC DI BONATO FRANCO & DANESE GIAMPAOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO SARACENO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO RUFFO

*- ricorrente -*

*contro*

CODEN LUCIANO, BUONIS ROBERTO, COSTRUZIONI MECCANICHE SRL, BONATO FRANCO, CECCHINATO MAURIZIO, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 393/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il ricorso in atti immobiliare Tecnolam s.n.c., premesso di essere stata condannata nella sua veste di socia della Lavajet s.r.l., in solido con gli amministratori di questa e di altra società socia, al risarcimento dei danni patiti dalla Lavajet in accoglimento dell'azione di responsabilità dispiegata nei confronti dei predetti dal Fall.to della medesima Lavajet , impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Trieste, preso atto che nelle more del giudizio la Tecnolam si era resa cessionaria del credito riconosciuto in primo grado in favore del Fallimento, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla considerazione che nella specie non potesse applicarsi l'art. 111 cod. proc. civ., «giacché tale istituto presuppone che il trasferimento a titolo particolare venga fatto in favore di un soggetto estraneo sin dall'origine al processo, e non a favore di un soggetto che né è già parte come debitore».

Il mezzo proposto si vale di un solo motivo di ricorso. Non hanno svolto attività processuale le controparti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

2. L'unico motivo di ricorso declinato dalla Tecnolam – con cui si censura l'impugnata decisione per violazione degli artt. 1303 cod. civ. e 111 cod. proc. civ., poiché, estinguendosi il debito pro quota in base alla prima norma, essa Tecnolam avrebbe dovuto succedere nel giudizio alla cedente a mente della seconda norma nei limiti del residuo credito – è fondato e merita accoglimento.

3. L'art. 1303 cod. civ. disciplina gli effetti della confusione quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento in relazione alle obbligazioni solidali stabilendo, per quanto qui interessa, al primo comma che «se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel debitore».

Ne consegue che se in applicazione di detta norma il vincolo obbligatorio si mantiene immutato nei confronti degli altri debitori in solido in quanto l'effetto estintivo della confusione si determina solo per la quota dell'obbligazione solidale, in relazione alla quale per l'acquisto fattone da una parte nella stessa persona si riuniscono la qualità di creditore e debitore, del tutto erroneamente il giudicante ha tratto dalle viste premesse di fatto la conclusione che debba dichiararsi nella specie integralmente cessata la materia del contendere avente ad oggetto il credito risarcitorio dichiarato in primo grado.

Il principio a cui si riporta la Corte d'Appello ha ragione infatti di essere invocato quando la confusione riguardi il credito o il debito nella sua interezza, giacché in tal caso, riunendosi nella stessa persona la qualità di creditore e di debitore, il giudizio che abbia ad oggetto il credito non ha ragione di proseguire, onde rettamente va esclusa la successione a titolo particolare in esso dell'avente causa a mente dell'art. 111 cod. proc. civ.

Viceversa il principio in parola non è invocabile allorché il debito veda più soggetti obbligati solidalmente, dato che in tal caso l'effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effettivo estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno a vedersi obbligati – ancora solidalmente nel caso permangano in più di uno –

all'adempimento dell'obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione dal debito originario della quota di esso estintosi per confusione.

Di conseguenza nessun impedimento si configura a regolare questa vicenda in piena applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., subentrando il successore a titolo particolare, nella diversa ipotesi in cui il giudizio non prosegue tra le parti originarie, nella medesima posizione processuale del proprio dante causa, nei limiti, si intende, del credito azionato da costui che non possa ritenersi estinto per confusione.

4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, debitamente cassata l'impugnata sentenza, va rinviata al giudice a quo per il nuovo giudizio.

#### **PQM**

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Trieste che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 4.5.2021.